

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 2/2022

(Proc.to n. 11/2021 rg. TF - procedimento disciplinare n. 20/2021 Rg PF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente -

Avv. Maria D'Angelo – Vice Presidente - relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 20/2021 Rg PF e 11/2021 Rg TF - promosso nei confronti della ex tesserata [REDACTED] ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con atto del 21.12.2021, il Procuratore Federale, Avv. Simone di Fazio, ha deferito, all'esito dell'istruttoria svolta, la Sig.ra [REDACTED] tecnico federale dell'Asa [REDACTED] già tesserata, per:

(i) aver preteso, in occasione della competizione denominata "*Campionato italiano di Categoria – Padiglione Rosso*" svoltasi a Rimini il 23.07.2021, di ritirare il numero di gara in luogo degli atleti durante la procedura di accreditamento della prima unità della propria ASA, in violazione dell'art. 31.1 nella parte in cui prevede che "*l'atleta inizia la competizione al momento dell'accredito, mediante l'esibizione della tessera federale e di un documento d'identità, nonché con il ritiro del numero di gara*".

(ii) essersi rivolta all'addetto all'accredito, Sig. [REDACTED], rispetto alla violazione che avrebbe commesso ritirando il numero di gara in luogo degli atleti, con espressioni del tipo "*questa è una cazzata*", "*in questo modo le ragazze lo perdono*"

(iii) poi, nuovamente invitata dal Sig. [REDACTED] a rispettare le disposizioni regolamentari in questione, aver alzato i toni in modo arrogante ed offensivo con espressioni quali “*questa è una stronzata*” “*ma dammelo qua e va a cagare*”;

(iv) essere state tali circostanze confermate in sede di audizione oltre che dal sig. [REDACTED] anche dall’addetta all’accredito [REDACTED], testimone ai fatti.

Secondo la Procura Federale la condotta della Sig.ra [REDACTED] integra violazione degli artt. **31.1** nella parte in cui prevede espressamente che “*...l’atleta inizia la competizione al momento dell’accredito... con il ritiro del numero di gara*” **31.3** nella parte in cui dispone che “*i tecnici devono mantenere, nel corso della competizione, un comportamento irreprensibile ed eticamente corretto. I trasgressori potranno essere chiamati dal Direttore di Gara, il quale riporterà i fatti nella propria relazione di gara, affinché possano essere comminate le opportune sanzioni*”; **14**, nella parte in cui recita che “*la manomissione del numero di gara, mediante qualunque tipo di modifica o ridimensionamento, è vietata e comporta la segnalazione sulla relazione di gara del Direttore per l’applicazione di sanzioni disciplinari*”, del **Regolamento dell’attività sportiva federale, artt. 1** che prevede “*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie e sulla giustizia.. Le società le associazioni ..rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci*”; **2** che statuisce l’obbligo, per i tesserati di tenere un comportamento leale e corretto in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all’attività sportiva; **5** che prevede il divieto per i tesserati, affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo di “*adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia*”; del **Codice di Comportamento Sportivo del Coni**, agli artt. **1, comma 1, 2, 4, comma 1 e 2**, in base ai quali gli affiliati ed i tesserati devono comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità; che qualora

commettano infrazione alle norme federali, agli obblighi e divieti dei regolamenti federali o adottino comportamenti lesivi della dignità, del decoro e prestigio della Federazione e dei suoi organi sono sottoposti ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento, con divieto di *“esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale”* e che *“le ASA sono responsabili per le dichiarazioni rilasciate dai loro dirigenti, soci e tesserati, ai sensi dell’art. 2”*; **del Regolamento di Giustizia della FIDS, art.11, primo comma**, che prevede che i tesserati sono soggetti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall’art. 6 del presente Statuto a carico degli affiliati; dello **statuto FIDS** e infine **dell’art. 1 del Codice Etico** per violazione dei doveri di correttezza e lealtà.

- La Procura Federale ha deferito, altresì, l’ASA di appartenenza [REDACTED], ai sensi dell’art. 4, c. 2, del Regolamento di Giustizia FIDS, in relazione all’art. 2 del medesimo regolamento, per responsabilità oggettiva.

Ciò premesso, il Presidente del Tribunale Federale, visto l’atto di deferimento della Procura Federale, *ex art. 44 RG*, fissava udienza di discussione dibattimentale, ai sensi dell’art. 48 *ter* del Regolamento di Giustizia, per il giorno 11.02.2021, mediante collegamento da remoto.

La deferita signora [REDACTED] non depositava alcuna memoria nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e compariva all’udienza fissata, chiedendo di essere ascoltata.

La Procura Federale, in persona del Avv. Simone di Fazio, comparsa all’udienza dibattimentale, si richiamava al proprio atto di deferimento, chiedendo, a carico della sig.ra [REDACTED], la sanzione della sospensione dall’attività federale per un mese e l’applicazione di un’ammenda nella misura di € 150,00 nonché di un’ulteriore ammenda, a carico dell’ASA, di € 250,00.

All'esito dell'udienza, ascoltati l'incolpata ed il Procuratore Federale, il Tribunale ha riservato il giudizio in decisione, depositando il dispositivo in pari data dell'udienza dibattimentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'azione promossa dalla Procura Federale è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

Questo Collegio ritiene che, l'illecito disciplinare contestato all'incolpata, già tesserata, [REDACTED], (*id est* comportamenti violativi delle norme dell'Ordinamento Sportivo che impongono ai tesserati, agli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo l'osservanza delle norme statutarie e sulla giustizia e di tenere un comportamento leale e corretto in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva e che vietano di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale) è stato perpetrato dalla stessa.

La condotta posta in essere dalla [REDACTED] dalla medesima, in udienza dibattimentale, non disconosciuta nei fatti, seppur ridimensionata nella sua gravità e, tuttavia, già confermata dall'istruttoria svolta dalla Procura, costituisce, infatti, violazione delle norme, richiamate nel deferimento, del Regolamento dell'attività Sportiva federale, del Codice di Comportamento sportivo del Coni, del Regolamento di Giustizia della FIDS e del Codice Etico della FIDS.

Nello specifico, l'illecito disciplinare consiste non solo nell'inosservanza delle norme e disposizioni federali relative al ritiro del numero di gara e nell'aver indotto anche gli atleti della propria ASA a violare tali norme ma anche nell'aver utilizzato espressioni scurrili ed inadeguate ai principi di decoro che devono essere rispettati nelle attività sportive federali.

Peraltro, l'illecito *de quo* risulta commesso dalla deferita in presenza di molte atlete, anche di minore età, circostanza quest'ultima che rende maggiormente grave e

rilevante la violazione degli obblighi di decoro da osservare durante le competizioni sportive.

Sotto il profilo psicologico, il Collegio, altresì osserva che ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengano oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente.

Va da sé la responsabilità disciplinare della sig.ra [REDACTED] per i fatti ascritti. Peraltro, in considerazione che l'Asa di appartenenza risponde dei comportamenti tenuti dai tesserati, sussistendo al riguardo una precisa responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, c. 2 del Regolamento sportivo, si ritiene fondato il deferimento della [REDACTED]

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento 20/21 RGPF e 11/21 RGTF, dichiara [REDACTED] e l'Asa [REDACTED] responsabili degli addebiti disciplinari rispettivamente loro ascritti e, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, condanna [REDACTED] alla sanzione di mesi 4 di sospensione ed Euro 400,00 di ammenda nonché l'Asa alla sanzione dell'ammenda di Euro 500,00.

Roma, 11.02.2022

Il Segretario
Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli
Avv. Roberta Leoni
Avv. Maria D'Angelo